

ALLEGATI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2001		Consuntivo 2001			
	1 ^a nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2000 (4)	più: rateo al 31.12.2001 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi.....	2.792.000.000	2.906.232.000	3.573.780.167	394.768.000	442.497.000	3.621.509.167
TOTALE	2.792.000.000	2.906.232.000	3.573.780.167	394.768.000	442.497.000	3.621.509.167

Allegato n.2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2001		Consuntivo 2001			
	1 ^a nota variazione (dato economico)	aggiornato (dato economico)	accertati	meno: rateo al 31.12.2000	più: rateo al 31.12.2001	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4+5)
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro....	47.000.000	52.062.000	808.024	5.938.000	5.300.000	170.024
TOTALE	47.000.000	52.062.000	808.024	5.938.000	5.300.000	170.024

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**Allegato n. 3**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001			
	1 ^a nota variazione (dato economico)	aggiornato (dato economico)	Impegnate	meno: rateo al 31.12.2000	più: rateo al 31.12.2001	TOTALE (dato economico)
Rate complessive lorde di pensione	66.076.000.000	64.798.600.000	70.439.375.795	241.400.000	338.452.000	70.536.427.795
a detrarre:						
- assegno per il nucleo familiare a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	3.013.000.000	3.004.000.000	4.060.533.000	-	-	4.060.533.000
netto	63.063.000.000	61.794.600.000	66.378.842.795	241.400.000	338.452.000	66.475.894.795
a detrarre:						
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett. c, legge n. 88/1989....	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art.6, legge n.140/1985 e art.6 legge n.544/1988	796.000.000	854.000.000	858.386.952	-	-	858.386.952
- Maggiorazione tratt. minimi - art.1 legge n.140/1985 e legge n. 544/1988 e art. 69 L.388/2000.....	28.000.000	28.000.000	29.160.670	-	-	29.160.670
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo - art.3, 1° comma, legge n. 544/1988	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000
- Oneri per miglioramenti art. 1, legge n.59/1991	4.648.000.000	4.487.000.000	4.566.900.000	-	-	4.566.900.000
Magg. perequazione automatica - art. 69, comma 1.....	16.000.000	34.000.000	62.300.000	-	-	62.300.000
Somma aggiuntiva tratt. minimi art. 70 ,comma 7 L.388/2000	0	0	16.499.700	-	-	16.499.700
- Maggiore onere per la perequazione rate di pensioni dal 1° gennaio 1994.....	106.000.000	107.000.000	108.200.000	-	-	108.200.000
Totale delle detrazioni a carico GIAS.....	9.844.000.000	9.760.000.000	9.891.447.322	-	-	9.891.447.322
Rate di pensione a carico della Gestione	53.219.000.000	52.034.600.000	56.487.395.473	241.400.000	338.452.000	56.584.447.473

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2001 la Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere non è stata interessata da nuovi provvedimenti legislativi in materia contributiva.

Per quanto attiene alla normativa sul pensionamento di anzianità dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, iscritti alla Gestione speciale di cui alla legge n.5/1960 anche per l'anno 2001, hanno trovato applicazione, la disciplina dell'articolo 18 della legge n. 153/1969 e le finestre di accesso fissate dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermo restando, da un lato, il periodo di deroga stabilito dal comma 32, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 335/1995 (prorogato dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) dall'altro, l'applicazione delle disposizioni in materia di decorrenza della pensione stabilita dall'articolo 1, comma 6, della Legge 19 luglio 1994, n. 451, qualora ricorrano le fattispecie previste da tale norma.

I criteri sopra delineati sono stati confermati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha inoltre chiarito che per i lavoratori iscritti alla Gestione, le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal 1/01/1998 sono liquidate in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 449/1997.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) all'art.73, comma 1 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art.85 del D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore.

Per effetto dell'art.1, comma 2 del Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 346 i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art.78, comma 23 della Legge 388/2000, per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° luglio 2000 nonché per quelle con decorrenza anteriore a tale data le rate spettanti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Pertanto da tale data deve essere posta in pagamento la pensione ai superstiti senza la riduzione introdotta dall'art.1, comma 43 della Legge n. 335/95. Il divieto di cumulo permane invece per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000.

Al riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenze n. 16128, n. 16132 e n. 16136 del 13 novembre - 22 dicembre 2000 si è pronunciata in senso favorevole agli interessati in merito al divieto di cumulo in argomento.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'esaminare l'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l'interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia".

Nel contesto interpretativo delineato dalla Corte di Cassazione il divieto di cumulo non deve operare, oltre che per le pensioni liquidate al superstite di titolare di pensione di vecchiaia, anche per le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in quanto prestazioni tutte escluse dal divieto di cumulo con la rendita INAIL.

Del pari il divieto di cumulo non deve operare per le pensioni di reversibilità liquidate ai superstiti dei titolari di pensioni di invalidità a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nella considerazione che per queste ultime prestazioni non è operante il predetto divieto.

Per l'assegno ordinario di invalidità è operante il divieto di cumulo. Peraltro sulla base delle considerazioni della Cassazione tale divieto non può estendersi alla pensione liquidata al superstite di titolare di assegno di invalidità, in quanto non reversibile a norma dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 222/1984 il quale dispone che "L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato".

Di tale orientamento giurisprudenziale consolidato ha preso atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2001. E' stata pertanto emanata la circolare n.187 del 24 ottobre 2001, con cui è stato precisato che, il predetto articolo 1, comma 43, della legge n.335, come interpretato dalla Corte di Cassazione, deve avere riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

Con tale circolare è stato altresì precisato che per le pensioni in essere i relativi arretrati devono essere posti in pagamento su domanda degli interessati nei limiti della prescrizione ordinaria sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato con la quale è stata affermata l'incumulabilità di detti trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia INAIL.

L'art.69 della Legge n. 388/2000 (Disposizioni relative al sistema pensionistico) al comma 1 ha variato, dal 1° gennaio 2001, il meccanismo di applicazione della perequazione automatica delle pensioni stabilendo che essa viene attribuita:

- Nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento pensionistico minimo INPS;
- Nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra le tre e cinque volte il trattamento pensionistico

minimo INPS ;

- Nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Per ogni singolo beneficiario la perequazione si applica in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché per i Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei Fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283, fissa nella misura definitiva del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2001 già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento.

In materia di cumulo fra redditi da lavoro e trattamenti di quiescenza continua a trovare applicazione l'articolo 77 della legge n. 448/98 che prevede, per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, l'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia. Al riguardo si fa presente che l'art. 72 della Legge n. 388/2000 (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro) al comma 1 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, anche se liquidate anteriormente, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il successivo comma 2 ha previsto, con la medesima decorrenza, che le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono in ogni caso superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa disciplina, se più favorevole.

L'art.78 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che "in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni e dell'art. 1 commi 36 e 37 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che: per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo n. 374/93, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'art.2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; e che entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

- i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'art.1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 35 della citata legge n. 335 del 1995;

- i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo o misto, tenendo conto della situazione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni;

- i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'art.1, comma 37 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

I successivi commi 11 e 12 hanno stabilito rispettivamente che "con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13" e che "la domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza".

Per quanto riguarda gli oneri, il comma 13, da ultimo ha disposto: "all'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

In attuazione dell'art.78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si evidenziano i benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto mansioni

particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura nel periodo compreso tra la data dell'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001.

Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di cui al richiamato comma 11 è stato pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2001 ed è entrato in vigore in pari data.

Le disposizioni dell'art. 78 e del decreto 17 aprile 2001 disciplinano "i lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che questi presentano", tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ed integrato dall'art. 1, commi 34 e 35 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dell'art. 1, commi 36, 37 e 38 della menzionata legge n. 335, dell'art. 59, comma 11 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e del decreto interministeriale del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 che ha individuato i lavori in parola all'art. 2, comma 1.

L'art. 2 dello stesso decreto, al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare delle componenti socio economiche che le connotano, le seguenti svolte nei vari settori di attività economica : "lavori in galleria, cava o miniera", mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale,; "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con

carattere di prevalenza e continuità; “lavori in cassoni ad aria compressa”, “lavori svolti dai palombari” e altre specificatamente elencate.

Detti lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati, per effetto del riconoscimento del beneficio entro il 31 dicembre 2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma 13 dell'art. 78 della legge n. 388/2000.

L'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 374 del 1993, come integrato dall'art. 1, comma 35, della legge 335/1995, dispone che “per i lavoratori pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci mesi di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati”.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 78, nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001 deve essere individuato un anno di attività lavorativa continuata particolarmente usurante per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura perché sussista il diritto al beneficio in parola.

Devono essere considerate utili le assenze per malattia ed infortunio, oltre ovviamente alle domeniche e alle festività infrasettimanali. Del pari debbono